



**CONTRATTO DI COMODATO D'USO  
GRATUITO DELLA  
CAPPELLA CIMITERO COMUNALE  
TRA  
IL COMUNE DI SCILLATO  
E  
LA PARROCCHIA MARIA SS DELLA  
CATENA**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Scillato, con il presente contratto di comodato, da valere, occorrendo, quale pubblico strumento, tra:

il **Comune di Scillato**, con sede in Scillato, Via \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Giuseppe Frisa, nato a \_\_\_\_\_ (PA) il \_\_\_\_\_, e che sarà indicata in prosieguo col termine **“comodante”**

**- da una parte -**

**e**

la **Parrocchia Maria SS. della Catena**, con sede in Scillato, Piazza Papa Giovanni XXIII, 1, che interviene nel presente atto in persona del legale rappresentante pro-tempore, don Gioacchino Notaro, nato a Montemaggiore Belsito (PA) il 12.04.1964, e che sarà indicata in prosieguo, con il termine **“comodataria”**

**- dall'altra parte -**

**si conviene e stipula quanto segue:**

**- ART. 1 -**

Il Comune di Scillato concede in comodato gratuito alla Parrocchia Maria SS. della Catena la Cappella sita nel Cimitero di Scillato e aperta al culto e destinata esclusivamente a tale uso a norma del can. 1224 §2 del Codice di Diritto Canonico.

**- ART. 2 -**

Il presente contratto di comodato gratuito deve intendersi stipulato nel tempo determinato di sei anni.

**- ART. 3 -**

La comodataria è tenuta a custodire e a conservare il locale concessole in comodato gratuito con la diligenza del buon padre di famiglia.

**- ART. 4 -**

La comodataria non avrà mai diritto, per come espressamente si conviene tra le parti, a rimborso alcuno per beni o servizi inerenti allo svolgimento delle celebrazioni liturgiche.

**- ART. 5 -**

La Parrocchia potrà continuare a promuovere nella Cappella momenti liturgici.

**- ART. 6 -**

All'atto della sottoscrizione del presente comodato, il comodante consegna al comodatario copia della chiave di accesso alla Cappella oggetto del presente comodato. Altresì il comodatario si impegna a riconsegnare tali chiavi di accesso al termine del presente comodato o alla tacita e legittima risoluzione di esso secondo le norme del Codice Civile.

**- ART. 7 -**

Il comodatario, nell'esercizio insindacabile delle sue prerogative oggetto del presente comodato, potrà temporaneamente affidare le chiavi della Cappella a terzi, previa comunicazione scritta, da depositare presso l'ufficio di Protocollo del Comune, per opportuna conoscenza del comodante.

**- ART. 8 -**

Si esclude a priori che, l'uso della Cappella oggetto esclusivo del presente comodato, costituisca presupposto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa a carico del comodatario;

**- ART. 9 -**

Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto di comodato saranno a carico di chi vi avrà dato causa.

**- ART. 10 -**

Le superiori clausole, tutte incluse, e nessuna esclusa, hanno costituito, come la comodataria riconosce, presupposizioni espresse senza le quali la comodante non sarebbe addivenuta alla stipula del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Giuseppe Frisa**

*Sindaco di Scillato* \_\_\_\_\_

**don Gioacchino Notaro**

*Amministratore parrocchiale* \_\_\_\_\_

**Visto della Curia Diocesana**

Can. Giuseppe Licciardi

*Pro Vicario Generale e Moderatore della Curia*